

Regolamento per la tenuta dell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici

1) Il Consiglio dell' Ordine di Latina, in applicazione degli artt. 15 e 23 della legge n. 247/12, cura la tenuta dell'elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici, provvedendo al relativo aggiornamento, secondo le seguenti disposizioni.

2) Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale si intendono per enti pubblici, le Amministrazioni dello Stato non patrocinate dall' Avvocatura dello Stato, gli Enti Pubblici non economici, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità amministrative indipendenti e tutti gli altri enti, anche se istituiti nella forma di persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.

In ogni caso, ai fini dell'identificazione della natura giuridica degli enti si terrà conto delle finalità di interesse pubblico perseguite e delle caratteristiche del servizio erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico conforme all'orientamento comunitario.

3) Fermi restando gli Uffici Legali già istituiti, ai quali si applicano, comunque, le previsioni e i principi della legge professionale e del presente regolamento, ai fini della costituzione di un nuovo Ufficio Legale, deve essere presentata dall'Ente interessato domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:

a) l'avvenuta costituzione di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina, con l'indicazione e la produzione del documento istitutivo;

b) l'attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;

c) l'organizzazione dell'Ufficio come unità organizzativa, dotata di autonomia, libertà ed indipendenza di giudizio e tecnica ed anche sotto il profilo strutturale ed organizzativo dall'apparato amministrativo, rispondente, nell'esecuzione del mandato professionale, in modo diretto ed esclusivo al legale rappresentante dell'Ente;

d) l'impegno a garantire ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, l'autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

e) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale;

f) l'impegno a rispettare la Legge Professionale Forense e a comunicare al Consiglio dell' Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o i singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione.

4) Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è necessaria la domanda del singolo avvocato, dalla quale deve risultare:

a. la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente di appartenenza;

b. il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile, del professionista all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina;

c. l'attività cui il professionista è adibito che deve consistere nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere;

d. la dichiarazione del responsabile dell'Ufficio legale o del legale rappresentante dell'Ente dell'esistenza di un Ufficio legale rispondente alle previsioni della Legge professionale forense, con particolare riguardo ai requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza.

5) Il Consiglio dell'Ordine accerta in via preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, e successivamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 della Legge forense o su richiesta del singolo iscritto, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 23 della Legge professionale.

6) Il responsabile dell'Ufficio legale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione suscettibile di determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'elenco speciale. L'Avvocato iscritto nell'elenco speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della propria attività lavorativa suscettibile di determinare situazioni di incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione: in particolare, ha l'obbligo di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività implicanti lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo, non riconducibili all'assistenza legale.

7) Ai fini del presente Regolamento, gli Uffici Legali, comunque denominati, devono costituire un'unità organica autonoma ed indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente di appartenenza, con tutto quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale (sotto il profilo tecnico, di studio, di personale supporto etc.). L'Ufficio deve essere diretto da un professionista iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di primus inter pares. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non deve esistere rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale.

8) Ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, l'Avvocato assicura la propria presenza in servizio, curandone l'adeguatezza rispetto ai doveri professionali e alle esigenze dell'Ufficio, se necessario anche in deroga alle disposizioni sull'orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva e della normativa interna dell'Ente.

All'Avvocato iscritto nell'elenco speciale, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di riferimento, devono essere riconosciuti un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo ed alla funzione professionale svolta, ivi compresi i compensi professionali per l'attività espletata secondo la normativa vigente.

9) L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina.